



CITTA' DI GRANAROLO DELL'EMILIA
Provincia di Bologna

Allegato a) deliberazione G.C. n. 38 del 27 marzo 2003

Visto: **IL PRESIDENTE**
Alessandro Ricci

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Rita Petrucci

Regolamento di funzionamento del Nucleo di Valutazione dei comuni facenti parte dell'associazione terre di pianura.

ART. 1 ISTITUZIONE

1. Ai sensi dell'articolo l'art. 147, del decreto legislativo 267/2000 è istituito il nucleo di valutazione dei comuni facenti parte dell'associazione terre di pianura.
2. Il nucleo di valutazione, svolge le proprie attribuzioni in posizione di autonomia e risponde esclusivamente ai sindaci e alle giunte degli enti convenzionati.

ART. 2 COMPOSIZIONE

1. Il nucleo di valutazione è composto da tre membri, di cui due scelti tra persone estranee alle Amministrazioni aderenti, dotate di idonee e comprovate esperienze professionali in materia di organizzazione, tecniche di valutazione e controllo di gestione, ed un dirigente interno all'Ente, cui il Nucleo si riferisce, che assume le funzioni di presidente. E' rimessa alle singole Amministrazioni aderenti, in sede di ratifica della nomina di cui al successivo art. 3, la facoltà di sostituire uno dei membri esterni con altro dirigente scelto tra i Comuni dell'Associazione.
2. Il nucleo di valutazione si avvale dell'ufficio di controllo di gestione dell'Ente.

ART. 3 NOMINA

1. La nomina dei componenti del nucleo di valutazione è effettuata congiuntamente dalla conferenza dei Sindaci dell'associazione, con provvedimento assunto a scrutinio segreto.
2. Non possono essere nominati componenti del nucleo coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile.

ART. 4 DURATA IN CARICA

1. Il nucleo di valutazione dura in carica per un tempo pari a quello del mandato amministrativo del Sindaco di riferimento ed è rinnovabile con espresso provvedimento della conferenza di Sindaci.

ART. 5 DECADENZA E REVOCA

1. I componenti del nucleo decadono per cause naturali e per il verificarsi di una delle cause di incompatibilità previste dall'articolo 3, comma 2, del presente regolamento.
2. I medesimi componenti sono revocabili per gravi inadempienze o per accertata inerzia.
3. I provvedimenti che dichiarano la decadenza o dispongono la revoca sono adottati dalla conferenza dei Sindaci a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta. Alla sostituzione del componente del nucleo di valutazione decaduto o revocato provvede la stessa conferenza con proprio atto.

ART. 6 RELAZIONI SULLE ATTIVITA'

1. Il nucleo di valutazione riferisce semestralmente sull'attività svolta al Sindaco e, annualmente, formula allo stesso le proposte di valutazione.



CITTA' DI GRANAROLO DELL'EMILIA
Provincia di Bologna

ART. 7 COMPITI

1. Il nucleo accerta la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa alle prescrizioni e agli obiettivi stabiliti negli atti di indirizzo emanati dagli organi di governo dell'Ente e nelle direttive impartite dal Sindaco; verifica l'efficienza, l'efficacia e l'economicità, nonché la trasparenza, l'imparzialità e il buon andamento dell'azione amministrativa e la corretta gestione delle risorse pubbliche; stabilisce, con cadenza annuale e in via preventiva i parametri e gli indici di riferimento del controllo sull'attività amministrativa.
2. Il nucleo, nell'esercizio e per le finalità di controllo, ha accesso ai documenti amministrativi e può richiedere, oralmente e per iscritto, informazioni alle strutture dell'Ente.
3. Il nucleo fornisce supporto ai dirigenti per la predisposizione di metodologie permanenti di valutazione delle prestazioni e dei risultati dei collaboratori, anche ai fini delle progressioni economiche previste dalle disposizioni contrattuali.
4. Il nucleo compie accertamenti preventivi in ordine alle eventuali disponibilità di risorse aggiuntive e risparmi di gestione per la costituzione del fondo contrattuale per lo sviluppo delle risorse umane e della produttività.

ART. 8 VALUTAZIONE DELLE POSIZIONI E DEI RISULTATI

1. La valutazione dei dirigenti o responsabili delle massime strutture è effettuata dal Sindaco, sulla base delle valutazioni espresse dal nucleo di valutazione.
2. La valutazione deve essere attuata sulla base di parametri e criteri oggettivi. Detti parametri e criteri dovranno essere predisposti preventivamente e portati tempestivamente a conoscenza degli interessati.
3. La valutazione delle posizioni dirigenziali e dei risultati conseguiti dalle singole strutture è formalizzata entro il 31 marzo dell'anno successivo, con modalità preventivamente stabilite dal nucleo, le quali dovranno comunque ispirarsi ai criteri di oggettività, trasparenza e garanzia del contraddittorio.
4. La valutazione di risultato ha per oggetto l'attività svolta dalla singola struttura nell'anno di riferimento, e avviene sulla base di una relazione quadrimestrale redatta dal dirigente, nella quale sono evidenziati i contenuti del piano di lavoro, articolato per progetti, le criticità e le difficoltà riscontrate nel realizzarlo, anche in relazione alle effettive disponibilità di risorse umane, finanziarie e tecnologiche, e, infine, il grado di effettiva realizzazione del piano di lavoro.
5. L'esito della valutazione viene comunicato dal Sindaco a ciascun dirigente unitamente agli atti e documenti relativi. Il dirigente ha diritto, nel termine perentorio di quindici giorni dalla comunicazione dell'esito, di contro dedurre per iscritto. A ciascun dirigente è comunicata la valutazione definitiva.
6. Le valutazioni sono raccolte nel fascicolo personale degli interessati e di esse si tiene conto all'atto delle assegnazioni o dei rinnovi di incarichi dirigenziali.

ART.9 INDENNITA'

7. Ai componenti del nucleo di valutazione spetta una indennità annua determinata con l'atto di nomina, che viene liquidata semestralmente con determina del dirigente dell'area amministrativa del comune di riferimento, su presentazione di idonea documentazione comprovante l'avvenuto svolgimento delle attività previste dal presente Regolamento.

ART. 10 SEDE, PERSONALE E STRUTTURE

1. Il nucleo di valutazione svolge la propria attività nei locali messi a disposizione dalla Giunta del comune di riferimento.



CITTA' DI GRANAROLO DELL'EMILIA
Provincia di Bologna

2. Al fine di assicurare l'operatività del nucleo, lo stesso si può avvalere del personale e delle strutture messe a disposizione dal Segretario Generale.

ART. 11 NORMA TRANSITORIA

1. Per la prima costituzione del nucleo di valutazione la data è posticipata dal primo gennaio al trenta giugno 2003.
2. Il presente Regolamento entra in vigore il decimo giorno della sua pubblicazione, salvo che la delibera di approvazione sia stata dichiarata immediatamente eseguibile, nel qual caso entra in vigore nel giorno stesso della sua pubblicazione.